



## Il potenziamento dell'ACE (c.d. “Ace Innovativa”)

*Articolo della rivista specializzata Eutekne*

La disciplina della super ACE 2021, recata dai commi 2 7 dell'art. 19 del DL 73/2021, prevede un “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell'agevolazione, stabilendo che, laddove tale “periodo minimo di permanenza” risulti non rispettato, il beneficio debba essere restituito in misura corrispondente (c.d. “recapture”).

A ciò provvedono:

- il comma 4 dell'art. 19 del DL 73/2021, per il caso in cui la super ACE 2021 venga fruita nella speciale modalità di credito di imposta utilizzabile, senza limiti, in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, oppure richiedibile a rimborso, o cedibile a terzi con facoltà di ulteriore cessione
- il comma 5 dell'art. 19 del DL 73/2021, per il caso in cui la super ACE 2021 venga fruita nelle ordinarie modalità di variazione in diminuzione della base imponibile. Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del DL 73/2021, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo di imposta precedente risulti inferiore agli incrementi rilevanti di capitale proprio, sui quali si è usufruito della super ACE 2021 nella forma di credito di imposta, il credito di imposta deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Stesso meccanismo viene previsto nel caso in cui il “riassorbimento” totale o parziale della variazione in aumento del capitale proprio si verifichi nei due successivi periodi di imposta (2022 e 2023, per i soggetti “solari”).

In altre parole, il “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio, da cui è derivato il diritto a beneficiare della super ACE 2021, dura

fino alla fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

A titolo di esempio, si ipotizzi un conferimento in denaro di 1.000.000 di euro effettuato nel corso del 2021, a fronte del quale il beneficiario fruisce di un credito di imposta super ACE 2021 pari a 36.000 euro.

Se al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quella risultante al 31 dicembre 2020, risulta incrementata non di 1.000.000 euro, ma “solo” di 800.000 euro (perché, evidentemente, c'è stato anche un decremento rilevante di 200.000 euro), il beneficiario deve restituire il credito di imposta fruito in misura pari a 7.200 euro ( $= 36.000 \times 200.000 / 1.000.000$ ).

Se al 31 dicembre 2022 la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quella risultante al 31 dicembre 2021, risulta inferiore di 300.000 euro, il beneficiario deve ulteriormente restituire 10.800 euro ( $= 36.000 \times 300.000 / 1.000.000$ ) di credito di imposta fruito.

Se al 31 dicembre 2023 la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quella risultante al 31 dicembre 2022, risulta inferiore di 100.000 euro, il beneficiario deve ulteriormente restituire 3.600 euro ( $= 36.000 \times 100.000 / 1.000.000$ ) di credito di imposta fruito.

Con il 31 dicembre 2023 termina il “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio su cui è stato possibile beneficiare della super ACE 2021 e l'agevolazione diviene pertanto acquisita a titolo definitivo.

L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 19 del DL 73/2021 specifica che “ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio”.

Il comma 5 dell'art. 19 del DL 73/2021 delinea lo stesso identico meccanismo di recapture, di cui al precedente comma 4 (si veda il precedente § 11.1), anche per il caso in cui la super ACE 2021 venga fruita con l'ordinaria modalità della variazione in diminuzione della base imponibile.

L'unica differenza è che, in questo caso, il presupposto di restituzione totale o parziale del beneficio può avvenire solo nel primo e secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 e 2023, per i soggetti “solari”) e non anche nel medesimo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, perché, con questa modalità di fruizione, l'ammontare del beneficio viene calcolato



“direttamente” alla fine del periodo di imposta e tiene dunque conto da subito di eventuali decrementi rilevanti verificatisi nel corso dell’esercizio che “compensano” in tutto o in parte gli incrementi rilevanti.